

BANDO NUOVA IMPRESA – PICCOLI COMUNI E FRAZIONI 2026

**Contributi per favorire l'avvio di nuove attività di
commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti
alimentari e generi di prima necessità**

Indice

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 Finalità e obiettivi	4
A.2 Riferimenti normativi	4
A.3 Soggetti beneficiari	4
A.4 Dotazione finanziaria	6
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	6
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	6
B.2 Spese ammissibili	8
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	12
C.1 Presentazione delle domande	12
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	14
C.3 Istruttoria	15
C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione	16
D. DISPOSIZIONI FINALI	18
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	18
D.2 Revoca, decadenza e rinuncia dei soggetti beneficiari	19
D.3 Ispezioni e controlli	20
D.4 Monitoraggio dei risultati	20
D.5 Responsabile del procedimento	20
D.6 Trattamento dati personali	20
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	21
D.8 Diritto di accesso agli atti	23
D.9 Clausola antitruffa	24
D.10 Riepilogo date e termini temporali	24
D.11 Allegati/informative e istruzioni	24
Allegato 1- Informativa relativa al trattamento dei dati personali	25
ALLEGATO A - Descrizione sintetica degli interventi realizzati	27

ALLEGATO B – Dichiarazione de minimis	29
--	-----------

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Regione Lombardia attiva la linea “Nuova Impresa - Piccoli Comuni e Frazioni” finalizzata a sostenere l'apertura di nuove attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei piccoli comuni e nelle frazioni di tutti i comuni lombardi, attraverso l'erogazione di contributi sui costi connessi all'avvio di una nuova impresa ovvero di una unità locale di imprese già esistenti.

A.2 Riferimenti normativi

Il bando è redatto nel rispetto dei seguenti presupposti normativi:

- l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività”;
- l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” che, tra l'altro, promuove, all'art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. XII/5433 del 1° dicembre 2025 che ha per oggetto: Criteri per l'attivazione dello sportello 2026 della misura “Nuova Impresa” per la concessione di contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità di cui alla d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 e s.m.i. e per l'edizione 2026 della linea “Nuova Impresa - Piccoli Comuni e Frazioni” per favorire l'avvio di nuove attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei piccoli comuni lombardi e nelle frazioni - (di concerto con l'assessore Sertori);
- il Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione).

A.3 Soggetti beneficiari

Possono accedere al Bando coloro che hanno i seguenti requisiti:

- hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) dal 1° giugno 2025;
- hanno aperto una nuova unità locale (sede operativa) dal 1° giugno 2025.

La nuova impresa / unità locale deve esercitare un'attività prevalente di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità in uno dei piccoli Comuni e nelle frazioni di tutti i comuni lombardi, che da almeno sei mesi sono sprovvisti di attività con uno dei codici ATECO di seguito indicati.

Le imprese devono essere iscritte al Registro delle imprese e risultare attive.

I codici Ateco 2025 (primario o prevalente) ammissibili sono i seguenti:

- 47.11 + 47.11.0: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacchi;
- 47.11.01: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari surgelati;
- 47.11.02: Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi;
- 47.21 + 47.21.0: Commercio al dettaglio di frutta e verdura;
- 47.21.01: Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca;
- 47.21.02: Commercio al dettaglio di frutta e verdura secca e conservata;
- 47.22 + 47.22.0 + 47.22.00: Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne;
- 47.23 + 47.23.0 + 47.23.00: Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi;
- 47.24: Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolci;
- 47.24.1 + 47.24.10: Commercio al dettaglio di pane;
- 47.24.2 + 47.24.20: Commercio al dettaglio di pasticceria e dolci;
- 47.27: Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari;
- 47.27.1 + 47.27.10: Commercio al dettaglio di latte e prodotti lattiero-caseari;
- 47.27.9 + 47.27.90: Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a.

In attuazione della l.r. 8/2013 sono escluse dal contributo le nuove imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

I beneficiari devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti a partire dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino all'erogazione del contributo:

- a) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- b) non incorrere in uno dei casi di esclusione dall'esercizio dell'attività commerciale come indicato dall'art. 71 del D.lgs. n.59/2010;
- c) avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell'erogazione del contributo (applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali);
- d) essere in regola con le disposizioni dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal D.L. 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali).

Alla domanda deve essere allegata **attestazione rilasciata dal Comune territorialmente competente** relativa:

- all'assenza da almeno 6 (sei) mesi, antecedenti la data di apertura, di altra attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e di generi di prima necessità sul proprio territorio o nella frazione oggetto della richiesta;
- alla rispondenza dell'attività ai bisogni della popolazione residente adeguatamente motivata.

Sono esclusi soggetti richiedenti che hanno usufruito del contributo a fondo perduto sullo sportello 2025 e 2026 della Misura Nuova Impresa e quelli che aprono nuove attività diverse dal commercio di prodotti alimentari e di generi di prima necessità. I dati di iscrizione e inizio attività saranno verificati nel Registro delle Imprese.

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria ammonta a euro **2.948.682,38** a carico di Regione Lombardia a valere sul capitolo n. 14.01.203.017096 del Bilancio 2026.

Regione Lombardia si riserva di integrare la dotazione finanziaria, tramite apposita deliberazione, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul proprio bilancio.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa a fronte di un **budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente, queste ultime non potranno superare il 20% del costo totale del progetto.**

Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.

I progetti dovranno prevedere un **investimento minimo di € 3.000,00.**

Qualora il comune o frazione oggetto della domanda sia totalmente sprovvisto di attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari e di prima necessità di cui ad uno dei codici Ateco ammissibili, l'agevolazione consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto in conto capitale fino al 80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque detto contributo non potrà superare il limite massimo di € 40.000,00.**

Qualora nel comune o frazione siano già presenti attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari e di prima necessità con Codici Ateco ammissibili diversi da quello oggetto della domanda, l'agevolazione consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto in conto capitale fino al 80% della spesa ritenuta ammissibile con un limite massimo di € 20.000,00.**

Riepilogo dell'entità delle agevolazioni:

Tipologia soggetto richiedente	Investimento minimo (*)	Intensità del contributo	Importo contributo massimo
Nuova apertura in assenza di altre attività sul territorio	€ 3.000,00	80% delle spese ammissibili	€ 40.000,00
Nuova apertura in presenza di altre attività sul territorio	€ 3.000,00	80% delle spese ammissibili	€ 20.000,00

(*) sommatoria delle spese ammissibili da sostenere obbligatoriamente a pena di decadenza del contributo.

L'agevolazione è da imputare specificamente **a copertura delle spese in conto capitale** e non può pertanto essere superiore all'importo di quest'ultime.

Le spese di parte corrente saranno considerate ammissibili solo nella misura massima del 20% del costo totale del progetto.

Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.

Per ciascuno dei suddetti Codici Ateco ammissibili possono essere ammesse a contributo **una sola domanda per ciascun piccolo comune e per ciascuna frazione.**

Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** allo sportello del Bando Nuova Impresa - Piccoli Comuni e Frazioni, **fatti salvi i casi in cui:**

- a)** vi sia stata **rinuncia formale alla precedente domanda** di contributo;
- b)** eventuali **precedenti domande** di contributo **non** siano state **ammesse**.

In caso di eventuale presentazione di più domande si considera solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico a meno che la prima non sia già in fase istruttoria o sia stata ammessa.

Sarà ammessa solo la prima delle domande presentate, in ordine cronologico, in caso di eventuale presentazione di domanda da parte di imprese:

- che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
- che abbiano medesimi amministratori o soci.

I contributi di cui al presente provvedimento sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione).

Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

Nel rispetto dei principi generali del Reg. 2831/2023:

- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi, per le imprese iscritte al Registro delle Imprese, sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni e con le misure generali nei limiti dei rispettivi regimi di aiuto, a condizione che la somma dei contributi non superi il 100% del valore dell'investimento.

B.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese per l'avvio della nuova attività (impresa o unità locale) **sostenute dal primo giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2026.**

La domanda di contributo può essere presentata **a partire dalle ore 10.00 del 28 gennaio 2026 ed entro le ore 16:00 del 12 novembre 2026.**

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:

- a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate¹. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);
- b) spese di ristrutturazione (ad esempio piastrellatura, tinteggiatura, realizzazione di pareti) ed impianti di sicurezza, serramenti, vetrine, porte blindate, sanitari, tende da sole, porte da interno solo se l'immobile in cui ha sede l'unità locale è di proprietà di un ente pubblico o del beneficiario stesso;

¹ Nota bene, in caso di spese per montaggio, trasporto, manodopera e realizzazione di strutture non incluse nella fattura di acquisto del bene a cui fanno riferimento, nella fattura relativa al solo lavoro di montaggio, trasporto, manodopera e realizzazione di strutture va indicato espressamente a quale bene, macchinario, attrezzatura, arredo rendicontato sul presente bando si riferisce, richiamando il numero di fattura del bene.

- c) acquisto di software gestionale, (contratti di licenze annuali) professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;
- d) acquisto di hardware nuovo (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);
- e) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:

- f) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);
- g) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;
- h) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione e allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;
- i) canoni di locazione della sede operativa della nuova impresa;
- j) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività);
- k) strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari);
- l) spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a k). Per le spese generali si farà ricorso alle opzioni semplificate dei costi di cui all'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero²;
- essere sostenute e pagate³ dal beneficiario ed entro la presentazione della rendicontazione e in ogni caso **non essere successive al 31 dicembre 2026**;
- essere comprovate da fatture interamente pagate, emesse dal fornitore dei beni/servizi riportanti la chiara descrizione del bene o servizio acquisito; il bene deve essere interamente rendicontato sul bando, pagato e consegnato presso la sede oggetto dell'investimento. Nel caso di acconto/i e saldo tutte

² In tal caso compilare l'apposito campo nella domanda di rendicontazione.

³ Fa fede la data della fattura e del relativo pagamento.

le fatture devono essere rendicontate e pagate nei termini previsti dal bando. Non sono ammissibili le sole fatture di acconto o le sole fatture di saldo. La fattura deve essere una fattura accompagnatoria o in alternativa va allegata fattura di saldo e DDT;

- essere comprovate da documentazione bancaria o postale (**contabile in stato eseguito⁴ o estratto conto**), attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario (impresa) sul conto corrente aziendale. **Esclusivamente per le spese notarili è ammesso il pagamento da parte del socio di società a valere sul proprio conto corrente.**

Spese non ammissibili:

- spese in autofatturazione;
- lavori in economia: Le spese per lavori eseguiti direttamente dal beneficiario non sono ammesse;
- adeguamenti obbligatori: Le spese sostenute per adeguarsi a meri obblighi di legge non sono finanziabili;
- spese non ad uso esclusivo dell'attività dell'impresa e/o non strettamente riconducibili all'attività d'impresa;
- beni usati;
- spese sostenute in contanti o altri pagamenti non tracciabili;
- autoveicoli e veicoli in generale;
- minuterie;
- spese per merci o beni che l'impresa noleggia a terzi o rivendite;
- tutte le spese non indicate nelle spese ammissibili.

Le singole fatture rendicontate devono avere un importo minimo di € 150,00 più IVA⁵. In particolare, per il pagamento si specifica che:

- i pagamenti dovranno avvenire esclusivamente mediante transazioni verificabili per consentire la **piena tracciabilità** delle operazioni (art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.);
- in caso di pagamento con **assegno**, la quietanza è rappresentata **dalla copia dell'assegno e dalla copia dell'estratto conto bancario/lista movimenti emessa, timbrata e firmata dalla banca** in cui risulti addebitato l'assegno (evidenziare solo il movimento che interessa ai fini della partecipazione al bando);
- **il pagamento deve riportare la chiara indicazione degli estremi della fattura** a cui fa riferimento e il codice CUP assegnato nell'atto di concessione del contributo;
- **non sono ammessi** pagamenti in contanti né alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento.

⁴ Deve riportare il codice CRO o TRN.

⁵ Nel caso in cui la singola fattura contenesse spese non ammissibili, l'ammissibilità della fattura medesima è prevista solo a fronte di spese ammissibili che raggiungono l'importo di 150€ più IVA.

Il contributo è erogabile al raggiungimento dell'investimento minimo previsto sulla base delle spese effettivamente sostenute. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime dell'impresa.

Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisizione di beni e servizi:

- prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
- prestati da amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti⁶;
- prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell'impresa richiedente.

⁶ Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (articoli 74-78 del codice civile).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate:

- A partire dal 28 gennaio 2026, ore 10:00 e fino al 12 novembre 2026, ore 16:00;
- Esclusivamente tramite la piattaforma informativa “Bandi e Servizi” di Regione Lombardia, al seguente link: www.bandi.regione.lombardia.it, compilando le informazioni richieste.

Per poter accedere alla piattaforma informativa “Bandi e Servizi” occorre preventivamente registrarsi con una delle seguenti modalità⁷:

- Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN;
- Carta di Identità Elettronica (CIE).

Una volta registrati, è necessario provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente, che consiste nel:

- compilarne le informazioni anagrafiche del soggetto giuridico richiedente;
- allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo che riporti le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno di “Bandi e Servizi” è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda relativa ad una sola unità locale.

Le domande dovranno includere la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione, comprensiva del budget di progetto compilato direttamente a sistema, generata automaticamente dal sistema informativo, **sottoscritta, con firma elettronica, dal legale rappresentante del soggetto richiedente** e dell'attestazione rilasciata dal Comune territorialmente competente prevista dal punto A.3;
- descrizione sintetica degli interventi, redatta secondo il facsimile Allegato A;
- dichiarazione de minimis, secondo il facsimile Allegato B.

Il rappresentante legale di ciascuno dei soggetti richiedenti rilascerà una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo “A.3 Soggetti beneficiari”.

⁷ Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso consultare la seguente pagina del portale regionale: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Diritti-e-tutele/identita-digitale-accesso-servizi-online/identita-digitale-accesso-servizi-online>.

La sottoscrizione della domanda potrà essere effettuata, oltre che dal legale rappresentante dell'impresa, anche da altro soggetto con potere di firma (amministratore, procuratore ecc.), purché tale potere di firma risulti presso il Registro delle Imprese.

Nell'apposita sezione di "Bandi e Servizi" verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate **cliccando il pulsante "Invia al protocollo"**.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo **rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata**. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi al soggetto richiedente che riporta il **numero identificativo (ID)** a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Imposta di bollo

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo.

(Art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID.

Art. 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Firma elettronica

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del

software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'apertura dello sportello valutativo per la presentazione delle domande è prevista del 28 gennaio 2026 secondo i termini e le modalità dettagliate nel presente bando. L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Le domande di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 12 novembre 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque per spese sostenute e quietanzate dalla data di attribuzione della partita IVA ed entro il 31 dicembre 2026.

Saranno accolte domande in overbooking per il 20% della dotazione finanziaria; le domande in overbooking potranno accedere al contributo solo a fronte della destinazione delle risorse mediante apposita Delibera della Giunta regionale.

I beneficiari del contributo dovranno impegnarsi, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzare l'immagine di Regione Lombardia evidenziando sul sito internet del beneficiario che l'attività è stata avviata con il sostegno finanziario di Regione Lombardia con la seguente dicitura: "Attività avviata con il contributo di Regione Lombardia – Bando Nuova Impresa – Piccoli Comuni e Frazioni".

Più nello specifico, è previsto un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando anche prima della data del 12 novembre 2026 in caso di raggiungimento di richieste di contributo pari alla dotazione finanziaria maggiorata del 20%. L'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa oltre la dotazione finanziaria non costituisce titolo all'istruttoria della pratica correlata. Tali domande sono comunque protocollate e possono accedere alla fase di istruttoria solo laddove si rendano disponibili ulteriori risorse in seguito all'istruttoria per la concessione o per effetto di possibili rinunce da parte dei soggetti beneficiari. Una volta esaurita anche la lista d'attesa, Regione Lombardia procede alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sulla piattaforma Bandi e Servizi www.bandiregione.lombardia.it.

Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica, come meglio descritto al successivo punto C.3.

L'istruttoria formale e tecnica viene effettuata da Regione Lombardia, dalla UO Programmazione Comunitaria e Commercio della Direzione Generale Sviluppo Economico.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande di partecipazione al presente Bando prevede una fase di **verifica di ammissibilità formale** e una fase di **valutazione tecnica del progetto**.

L'istruttoria formale e tecnica delle istanze presentate verrà effettuata dalla U.O. Programmazione Comunitaria e Commercio della Direzione Sviluppo Economico di Regione Lombardia in qualità di soggetto gestore. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini e delle modalità per l'inoltro della domanda di cui al punto C.1;
- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal punto A.3 del Bando.

Le domande formalmente ammissibili saranno sottoposte all'istruttoria tecnica.

L'istruttoria tecnica viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI QUALITATIVI DEL PROGETTO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1. Coerenza con le finalità della misura	0 – (40)
2. Qualità progettuale	0 – (30)
3. Altri servizi offerti alla comunità locale	0 – (30)
Totale	0 – 100

Le domande pervenute ricevono una valutazione, con un punteggio da 0 a 100. Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 40 punti, hanno accesso ai contributi e sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Al termine delle fasi istruttorie formale e tecnica, Regione Lombardia procede ad approvare e pubblicare l'elenco delle imprese ammesse al contributo e finanziabili e non ammesse nei limiti della dotazione finanziaria. Il termine di conclusione del procedimento di ammissibilità è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda (salvo le sospensioni dei termini procedurali previste dalle norme sul procedimento amministrativo).

C.3.b Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Dell'esito della valutazione sarà data comunicazione a tutti i soggetti richiedenti tramite Posta Elettronica Certificata. Per i progetti ammessi e finanziati sarà anche comunicato il **CUP**, **Codice Unico di Progetto**, assegnato, che dovrà essere riportato, in fase di rendicontazione, su tutti i giustificativi di spesa.

Per le autocertificazioni e gli atti sostitutivi di notorietà relativi al punto A.3 del bando, sono effettuati controlli a campione, ad opera degli uffici di Regione Lombardia, in misura pari ad almeno il 5% delle domande presentate e istruite.

All'atto di concessione verranno verificati gli adempimenti previsti dall' art.1, comma 1012, delle Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Copertura rischi catastrofali).

C.3.c Integrazione documentale

È facoltà dei soggetti preposti all'istruttoria richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della domanda, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza della domanda di contributo.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione sarà erogata **in un'unica soluzione a saldo** ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute, sulla base delle spese ammissibili rendicontate e fino all'importo massimo dell'agevolazione inizialmente concessa.

Il contributo a fondo perduto è erogato da Unioncamere Lombardia ai beneficiari a saldo entro 90 giorni, a seguito della presentazione e validazione della rendicontazione, al netto della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.

C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione

I progetti finanziati dovranno essere realizzati e rendicontati **entro il 31 dicembre 2026**.

La rendicontazione dovrà essere inviata dal soggetto proponente tramite il sistema informativo **"Bandi e Servizi"** di Regione Lombardia (www.bandiregione.lombardia.it).

La rendicontazione dovrà includere la seguente documentazione:

- **domanda di erogazione dell'agevolazione** (generata automaticamente dal sistema informativo) sottoscritta, **con firma elettronica**, dal legale

rappresentante del soggetto proponente, comprensiva del **riepilogo di sintesi delle spese** sostenute da compilare direttamente a sistema;

- **relazione tecnica descrittiva** sulla realizzazione del progetto;
- copia dei **giustificativi di spesa** delle spese sostenute emesse dal fornitore della prestazione o del bene/servizio che riportino chiaramente la prestazione o il bene/servizio acquisito nel formato inviato tramite SDI; le fatture devono riportare il Codice CUP e la dicitura del bando;
- copia dei **giustificativi di pagamento**, definitivi, delle spese sostenute (estratti conto, ricevute di bonifico con stato "pagato" o "eseguito" ecc.), attestanti il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
- Dichiarazione ritenuta 4% e detraibilità I.V.A.;
- Certificazione IBAN rilasciata su carta intestata dell'Istituto di Credito che riporti l'IBAN intestato all'impresa beneficiaria.

La sottoscrizione della modulistica sopra indicata potrà essere effettuata, oltre che dal legale rappresentante dell'impresa, anche da altro soggetto con potere di firma (amministratore, procuratore ecc.), **purché tale potere di firma risulti presso il Registro delle Imprese.**

Dai giustificativi di spesa dovrà risultare chiaramente:

- l'oggetto della prestazione o fornitura;
- l'importo;
- la coerenza delle spese con i progetti approvati a valere sul presente bando.

I giustificativi di spesa dovranno inoltre riportare il **Codice Unico di Progetto (CUP)** comunicato al soggetto beneficiario in sede di concessione dell'aiuto.

In particolare:

- per le fatture elettroniche, il CUP dovrà essere riportato direttamente nell'oggetto della fattura **da parte del fornitore all'atto dell'emissione**;
- qualora le fatture siano state emesse prima della comunicazione di concessione dell'aiuto, ma non ancora pagate, o laddove il fornitore non permetta la personalizzazione della fattura, **il CUP** dovrà essere inserito **nella causale del pagamento**;
- qualora, infine, le fatture siano già state emesse e pagate prima della comunicazione di concessione dell'aiuto, il soggetto beneficiario dovrà rilasciare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in cui attesti che non è stato possibile procedere all'annullamento delle fatture mediante apposizione del CUP e che le stesse non vengono presentate a valere su altre agevolazioni.

Non sono ammessi:

- i pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra soggetto beneficiario e fornitore;

- la fornitura di beni e servizi da parte di imprese controllate o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁸;
- i lavori in economia;
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.4.b Erogazione del contributo

È sempre possibile presentare, in sede di rendicontazione, spese sostenute maggiori rispetto a quelle preventivate. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, l'eventuale aumento delle spese complessive del progetto **non determina in alcun caso l'incremento dell'ammontare dell'agevolazione** stessa.

Il soggetto beneficiario dovrà documentare spese ammissibili pari ad **almeno il 70% delle spese inizialmente ammesse** con conseguente rideterminazione del contributo assegnato.

Qualora, successivamente alla verifica della rendicontazione, le spese ammissibili dovessero risultare inferiori al 70% delle spese inizialmente ammesse, l'agevolazione sarà soggetta a **decadenza totale**.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo:

- a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando, ivi inclusi i termini stabiliti;
- b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;

⁸ Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità ecc.), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato. I fornitori non devono essere coniugi, discendenti, ascendenti o parenti in linea collaterale fino al secondo grado del titolare, dei soci o degli amministratori dei soggetti membri dell'impresa ovvero dell'aggregazione.

- c. a non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto di contributo per un periodo di almeno 3 (tre) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo conservandoli presso la sede dell'impresa;
- d. a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate nonché tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato;
- e. ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- f. a mantenere operativa l'unità locale oggetto del contributo per almeno 3 (tre) anni dalla data di erogazione del contributo per le piccole imprese o 5 (cinque) anni per le medie e grandi imprese.

D.2 Revoca, decadenza e rinuncia dei soggetti beneficiari

Il contributo assegnato è soggetto a revoca con provvedimento del soggetto responsabile del procedimento amministrativo qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel bando e qualora sia accertata una delle seguenti cause di decadenza:

- a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) nei casi previsti dall'art. 88 c. 4-ter del d.lgs.159/2011 (cd. Codice Antimafia);
- c) l'impresa non mantenga una sede legale e operativa attiva – per almeno 3 (tre) anni dalla data di erogazione del contributo per le piccole imprese o 5 (cinque) anni per le medie/grandi - nella circoscrizione territoriale di una Camera di Commercio lombarda;
- d) sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al punto D.3, per cause imputabili al beneficiario;
- e) sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui al punto D.3.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma il soggetto responsabile provvede alla revoca totale dell'agevolazione, disponendo la restituzione, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento all'interessato, di una somma pari all'importo del contributo concesso, maggiorata degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e la data del provvedimento in cui si è accertata la specifica causa di decadenza.

È ammessa la revoca parziale del contributo nel caso in cui sia necessario procedere alla sua rideterminazione ai sensi dell'ultimo capoverso del punto D.3.

La rinuncia successivamente alla concessione del contributo deve essere comunicata tramite portale Bandi e Servizi indicando motivazione. Il ritiro della domanda prima della concessione deve essere effettuato a mezzo PEC.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando e la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di domanda. I controlli saranno effettuati su base campionaria non inferiore al 10% delle domande finanziate. A tal fine l'impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

Qualora in fase di controllo si dovessero presentare difformità sulle spese rendicontate si procederà a rideterminare il contributo concesso ed erogato per la quota di spesa non ammissibile, fermo restando il raggiungimento dell'investimento minimo con spese ammissibili.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- numero di imprese beneficiarie;
- importo dei contributi assegnati;
- numero delle imprese beneficiarie ricadenti nei piccoli Comuni montani e parzialmente montani;
- importo dei contributi assegnati a imprese ricadenti nei piccoli Comuni montani e parzialmente montani.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di concessione è il Dirigente Roberto Lambicchi (DG Sviluppo Economico).

Responsabile del procedimento di erogazione del contributo è il Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e su "Bandi e Servizi" (www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito di Unioncamere Lombardia www.unioncamerelombardia.it.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

Daniela Piffaretti

Telefono: 0267653863

E-mail: daniela_piffaretti@regione.lombardia.it

Angelo Filannino

Telefono: 0267655716

E-mail: angelo_filannino@regione.lombardia.it

Riferimenti Unioncamere Lombardia per la fase di rendicontazione:

E-mail: territorio@lom.camcom.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare l'Assistenza Tecnica, da lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00:

- tramite telefono al numero verde 800.131.151;
- tramite posta elettronica all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it.

Scheda informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della l.r. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

Titolo	BANDO "NUOVA IMPRESA - PICCOLI COMUNI E FRAZIONI" (*)
Di cosa si tratta	Con delibera di Giunta Regionale n. 5344 del 01/12/2025 sono stati approvati i criteri della linea "Nuova impresa - Piccoli comuni e frazioni" . La misura intende sostenere l'apertura di nuove imprese e/o unità locali di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari e generi di prima necessità nei piccoli comuni lombardi con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti e nelle frazioni di tutti i Comuni della Lombardia allo scopo di evitare lo spopolamento e l'abbandono dei residenti .

Tipologia	Agevolazione a fondo perduto
Risorse disponibili	Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a € 2.948.682,38 a carico di Regione Lombardia.
Caratteristiche dell'agevolazione	L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto in conto capitale a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA). L'agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e da spese di parte corrente, ma queste ultime non potranno superare il 20% del costo totale del progetto. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque detto contributo non potrà superare il limite massimo di € 40.000,00. Qualora nel comune o frazione siano già presenti attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari e di prima necessità con Codici Ateco ammissibili diversi da quello oggetto della domanda, l'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in conto capitale fino al 80% della spesa ritenuta ammissibile con un limite massimo di € 20.000,00. L'agevolazione è da imputare specificamente a copertura delle spese in conto capitale e non può pertanto essere superiore all'importo di quest'ultime. Le spese di parte corrente saranno considerate ammissibili solo nella misura del 20% del costo totale del progetto. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.
Data di apertura	28 gennaio 2026, ore 10:00
Data di chiusura	12 novembre 2026, ore 16:00 salvo esaurimento fondi
Come partecipare	Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informativa "Bandi e Servizi" di Regione Lombardia, al seguente link: www.bandi.regione.lombardia.it , compilando le informazioni richieste.

Procedura di selezione	L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. Le domande di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 12 novembre 2026, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque per spese sostenute e quietanzate dalla data di attribuzione della partita IVA ed entro il 31 dicembre 2026.
Informazioni e Contatti	Per informazioni e segnalazioni relative al bando: Daniela Piffaretti Telefono: 0267653863 E-mail: daniela_piffaretti@regione.lombardia.it Angelo Filannino Telefono: 0267655716 E-mail: angelo_filannino@regione.lombardia.it Per la fase di rendicontazione Unioncamere Lombardia: E-mail: territorio@lom.camcom.it Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi e servizi: • tramite posta elettronica all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it. • tramite telefono al numero verde 800.131.151 da lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art. 22 della Legge n. 241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre. I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.

L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).

La richiesta di accesso agli atti è possibile accedendo al presente link: [Accesso agli atti](#).

D.9 Clausola antitruffa

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

28 gennaio 2026, ore 10:00	Apertura termini di presentazione delle domande
12 novembre 2026, ore 16:00	Chiusura termini di presentazione delle domande
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda	Conclusione del procedimento di ammissibilità con assegnazione contributo e relativa comunicazione al beneficiario
Entro il 31 dicembre 2026	Realizzazione e rendicontazione dei progetti
Entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione	Verifica della documentazione di rendicontazione e la liquidazione dell'agevolazione

D.11 Allegati/informative e istruzioni

In allegato sono presenti:

- a) Allegato 1 – “Informativa relativa al trattamento dei dati personali”;
- b) Allegato A – Descrizione sintetica degli interventi;
- c) Allegato B – Dichiarazione de minimis.

Allegato 1- Informativa relativa al trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
PER IL BANDO NUOVA IMPRESA – PICCOLI COMUNI E FRAZIONI 2026

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di svolgere le procedure amministrative relative all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni previste dal “Bando Nuova Impresa - Piccoli Comuni”.	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi: 1-dell'art. 6 (par.1) lett. e) del GDPR; 2-dell'art. 2-ter del Codice Privacy; 3-della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, art. 136; 4-della L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” artt. 2 e 3; 5-della L.R. 15 ottobre 2007, n. 25 “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani”; 6-del D.M. n.115/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato	Dati comuni: Nome, cognome, C.F., luogo e data nascita del legale rappresentante, dei delegati e degli eventuali soci dell'impresa.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati ad ARIA S.p.A., fornitore della piattaforma informatica, e ad Unioncamere Lombardia, in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni dalla concessione dell'agevolazione, trattandosi di contributi soggetti alla disciplina degli aiuti di stato.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdp@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Milano, 18 dicembre 2025

12. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

13. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpdp@regione.lombardia.it.

14. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

**BANDO NUOVA IMPRESA –
PICCOLI COMUNI E FRAZIONI 2026
Descrizione sintetica degli interventi realizzati**

Denominazione dell'impresa:	
Cod. fiscale:	P.IVA:
CODICE ATECO:	

CONTENUTO DEGLI INTERVENTI REALIZZATI (contrassegnare con una X)

Il progetto prevede:

- ☐ solo spese in conto capitale
- ☐ spese sia in conto capitale che in conto corrente
- ☐ in caso di spese in conto corrente queste ammontano al ____ % del totale del progetto

i seguenti interventi:

- ☐ acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura;
- ☐ spese di ristrutturazione (ad esempio piastrellatura, tinteggiatura, realizzazione di pareti) ed impianti di sicurezza, serramenti, vetrine, porte blindate, sanitari, tende da sole, porte da interno solo se l'immobile in cui ha sede l'unità locale è di proprietà di un ente pubblico o del beneficiario stesso;
- ☐ acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d'uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;
- ☐ acquisto di hardware nuovo (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);
- ☐ registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.
- ☐ onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);
- ☐ onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei seguenti ambiti: 1. marketing e comunicazione; 2. logistica; 3. produzione; 4. personale,

organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa; 5. contrattualistica; 6. contabilità e fiscalità;

☐ spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione e allo sviluppo di marchi, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;

☐ canoni di locazione della sede operativa dell'impresa;

☐ sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell'attività);

☐ strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari);

☐ spese generali riconosciute in maniera forfettaria nella misura del 7% dei costi di cui ai punti da a) a k) delle spese ammesse del bando.

Breve descrizione degli interventi realizzati (max 2.500 caratteri)

ALLEGATO B – Dichiarazione de minimis

“BANDO NUOVA IMPRESA - PICCOLI COMUNI E FRAZIONI 2026”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 47 DEL DPR N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000
MODULO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»

Il richiedente:

SEZIONE 1 – Anagrafica impresa richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

Il sottoscritto in qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa/altra persona munita di idonea procura**:

SEZIONE 2 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare/ legale rappresentante dell'impresa ⁹ / altra persona munita di idonea procura	Nome e Cognome		nata/o il	nel Comune di	
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In relazione a quanto previsto dal “BANDO NUOVA IMPRESA - PICCOLI COMUNI E FRAZIONI 2026”, per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L del 15 Dicembre 2023), nel rispetto di quanto previsto nel predetto Regolamento **ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento** per la definizione del perimetro di impresa unica; **le altre relazioni di cui alle lett. a)**

⁹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio.

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA
Sezione A – Natura dell'impresa

☐ Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

1. esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
e/o
2. controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

☐ Che l'Impresa non ha alcuna delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

Sezione B - Rispetto del massimale

☐ Che l'impresa richiedente **NON HA RICEVUTO** nell'arco di tre anni precedenti aiuti «de minimis»;

☐ Che l'impresa richiedente **HA RICEVUTO** nell'arco di tre anni precedenti aiuti «de minimis»;

(Aggiungere righe se necessario)

Ente concedente	Riferimento normativo/		Reg. UE de minimis ¹⁰	Importo dell'aiuto de minimis ¹¹
-----------------	------------------------	--	----------------------------------	---

¹⁰ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 2831/2023 e s.m.i..

¹¹ Indicare l'importo in valore nominale se l'agevolazione è stata concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, altrimenti indicare l'Equivalentente Sovvenzione Lordo (ESL).

	amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data		Concesso	Effettivo ¹²
TOTALE					

Sezione C – Settori in cui opera l'impresa richiedente

- ☐ Che l'impresa richiedente opera solo nei settori economici ammissibili all'agevolazione;
- ☐ Che l'impresa richiedente opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Sezione D – Condizioni di cumulo

- ☐ Che in riferimento **agli stessi «costi ammissibili»**, l'impresa richiedente **NON ha beneficiato** di altri aiuti di Stato;
- ☐ Che in riferimento **agli stessi «costi ammissibili»**, l'impresa richiedente **HA beneficiato** dei seguenti aiuti di Stato:
(Aggiungere righe se necessario)

	Ente concedent e	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvediment o di concessione	Regolamento (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ¹³	Intensità di aiuto ¹⁴		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
TOTALE							

Disclaimer generale/Punto di Attenzione

Con riferimento ad eventuali operazioni societarie di cessione di ramo d'azienda /scissione/acquisizione che abbiano comportato una diversa assegnazione ad altre imprese di precedenti contributi in de minimis o altri

¹² Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

¹³ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 651/2014 e s.m.i.) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

¹⁴ Indicare l'importo in valore nominale se l'agevolazione è stata concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, altrimenti indicare l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

aiuti per medesimi costi ammissibili, l'impresa richiedente deve evidenziare all'Amministrazione regionale eventuali disallineamenti tra quanto risulta in RNA e quanto risulta dagli accordi intercorsi tra imprese oggetto dell'operazione societaria, in quanto RNA potrebbe non avere le medesime informazioni in tempo reale. In caso di mancate segnalazioni, quindi, l'Amministrazione regionale non potrà che ritenere certificante quanto deriva dalle visure ufficiali di RNA e procedere conseguentemente con le istruttorie.

Con riferimento ad eventuali aiuti fiscali statali richiesti dall'impresa beneficiaria e dalle imprese del suo perimetro di impresa unica nelle precedenti annualità fiscali, ma ancora non registrate in RNA da parte dell'Amministrazione centrale competente, l'Amministrazione regionale non può tenerne conto in quanto formalmente non concessi; si invitano i beneficiari a valutare l'eventuale impatto sui propri rispettivi plafond de minimis, al fine di prevenire eventuali conseguenze giuridiche in ambito fiscale, non imputabili all'Amministrazione regionale concedente.

_____, li ____/____/____

In fede
(Il titolare/legale rappresentante
dell'impresa/ altra persona munita
di idonea procura)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

L'impresa richiedente candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis», è **tenuta a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.– che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'arco di tre anni precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni suddetti, **non superi i massimali stabiliti** dal Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dal richiedente**, ma **anche da tutte le imprese** a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all' “impresa unica”, salvo quando tale persona fisica non svolga essa stessa attività economica.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE e s.m.i.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» tutte le imprese* fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) **un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;**
- d) **un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.**

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto. In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà

dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del Regolamento n. 2831/2023/UE e s.m.i. dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare? I casi sono disciplinati all'art.3 par 8 e 9 del Reg. UE)2023/2831 che citano:

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superano il massimale di cui al paragrafo 2, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Pertanto, nel caso in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Nel caso in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art. 3(9) del Reg (UE)2023/2831) l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Sezione C: Campo di applicazione

Se il richiedente opera sia in settori ammissibili all'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento n. 2831/2023/UE (articolo 1, par.1) e s.m.i., sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- (a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- (b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- (c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- (d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - (1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - (2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- (e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- (f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Considerato che il "BANDO NUOVA IMPRESA - PICCOLI COMUNI E FRAZIONI 2026" prevede che le Agevolazioni siano cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, e

considerato che in attuazione della circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021 con riferimento all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241, deve essere garantito il rispetto del divieto del doppio finanziamento (pertanto la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento), **il richiedente dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità d'aiuto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto finanziato in valore assoluto.
